



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE LIVORNO

Prot. n. 6390
Rif.to n.
del

Livorno, 12 marzo 2018

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe – Segreteria Provinciale
c/o Casa Circondariale LIVORNO

O.S.A.P.P. – Segreteria Provinciale
c/o Casa Circondariale LIVORNO

U.I.L. – P.A./P.P.
c/o Casa Circondariale LIVORNO

Si.N.A.P.Pe.
C/O Casa Circondariale LIVORNO

C.I.S.L. – FNS
C/o Casa Circondariale
LIVORNO

USPP
C/o Casa Circondariale LIVORNO

C.G.I.L. – FP/P.P.
c/o Casa Circondariale LIVORNO

F.S.A.- C.N.P.P.
C/O Casa Circondariale LIVORNO

Oggetto: Ordine di servizio n.13 del 06.03.2018

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia dell'ordine di servizio in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Santina SAVOCA)



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale di Livorno

Ordine di servizio n. **13** del 06 marzo 2018

Oggetto: D.M. 17 ottobre 2017, n.206, recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 .

Visto
Vista il D.P.C.M 17 ottobre 2017, n. 2016, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017;
la nota n. 13808 del 15 gennaio 2018 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse con la quale si precisa che "le nuove disposizioni, secondo quanto previsto dall'art.7, co. 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la Legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, non si applicano al Personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (compresi, quindi, il Corpo di Polizia Penitenziaria e i dirigenti penitenziari). Rilevato che l'art. 7, commi 1 e 1 bis del decreto legge 179/2012 disciplina esclusivamente la trasmissione telematica dei certificati nel settore pubblico e privato

D.I.S.P.O.N.E

Che tutto il Personale (sia Comparto Ministeri che Comparto Sicurezza) in servizio presso La Casa Circondariale di Livorno, Sezione distaccata di Gorgona e Base Navale, dovrà attenersi alle previsioni normative di cui al D.M. 17 ottobre 2017 n. 206.

Si evidenzia che sono state apportate significative modifiche al sistema dei controlli legati alle assenze per malattia e, in particolare, al regime di reperibilità per le visite medico fisali dei dipendenti pubblici. Le nuove regole sono già entrate in vigore dal 13 gennaio 2018 e pertanto si porta a conoscenza che, con decorrenza immediata:

-In caso di assenza per malattia le fasce di reperibilità dei dipendenti dei Comparti Ministeri e Sicurezza sono ancora fissate secondo i seguenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

-Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'art. 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ne deriva pertanto, che vi potranno essere più visite fiscali per lo stesso periodo di malattia, con la naturale conseguenza che si sarà soggetti al regime di reperibilità anche dopo l'effettuazione della visita. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

-Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

1. **Patologie gravi che richiedono terapie salvavita**

- *Il dipendente in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio documenterà le suddette assenze tramite certificati rilasciati dalla competente Azienda Sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare (ex art. 17 D.P.R. n. 51 del 16/4/2009) da inviare tempestivamente alla Direzione di appartenenza.*

2. **Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica e plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; di conseguenza non sarà più sufficiente la causa di servizio per infermità non ascritta a categoria o ascritta a categoria diversa da quelle indicate;**

3. **Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.**

-Il dipendente che risulti assente dal servizio per patologia già accertata dal proprio medico e per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio o con invalidità pari o superiore al 67% limitatamente ai casi sopraindicati punti 2) e 3), dovrà darne contestuale dichiarazione all'atto della comunicazione della prognosi al centralino dell'Istituto con la dicitura "malattia dipendente da causa di servizio". La relativa certificazione medica, fermo restando l'obbligo di invio secondo la vigente disciplina, dovrà essere tassativamente anticipata tramite posta elettronica ovvero immediato recapito a questa Direzione al fine di riscontrare la congruità della dichiarazione.

-si rappresenta altresì che in caso di prognosi da definire e comunque fino al rilascio della certificazione medica questa Direzione dovrà dare esecuzione alle disposizioni che prevedono di inoltrare le richieste di visite fiscali per malattie anche di un solo giorno.

-Al fine di contemperare il rispetto della privacy dei dipendenti con il beneficio dell'esclusione dall'obbligo della reperibilità, restando ferma l'indicazione che i certificati sanitari del personale dipendente a copertura del periodo di malattia sofferto devono essere trasmessi agli uffici che hanno

in carico il suddetto personale, privi dell'indicazione della diagnosi dell'infermità, si ritiene che per l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità sia indispensabile far integrare la certificazione con la dicitura "malattia dipendente da causa di servizio" con la chiara indicazione dell'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 340 dicembre 1981 n. 834, a patologie rientranti nella Tabella E ovvero a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si evidenzia che rispetto al precedente D.M. del 18 dicembre 2009 (abrogato), nel nuovo D.M. n. 206 del 17 ottobre 2017 non è stata più prevista l'ipotesi di esclusione dall'obbligo di reperibilità nei casi di assenza conseguente a infortunio sul lavoro.

VISTO il comma 5 dell'art 55 septies D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 la Direzione dispone il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo . il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

SI DISPONE INOLTRE

-Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione (rif. comma 5-bis dell'art. 55 septies D.Lgs n. 165 del 30/03/2001).

-Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente alla Direzione, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dalla Direzione, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante i periodi di prognosi (rif. D.M. 206/2017).

-La mancata effettuazione della visita di controllo per cambio domicilio non comunicato, comunicato all'interno delle fasce orarie di reperibilità ovvero per l'inesatta comunicazione del proprio domicilio, configura l'ipotesi della irreperibilità al domicilio (Corte di Cassazione sentenza del 16.11.1996).

-Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo che dovrà essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo (rif. D.M. 206/2017).

Rimangono invariate le precedenti disposizioni non contrastanti con il presente o.d.s.

Copia del presente ordine di servizio sia consegnata per l'esatta ottemperanza e per quanto di rispettiva competenza all'Ufficio segreteria del Personale di Polizia Penitenziaria e alla Segreteria Affari Generali, al Responsabile Area Segreteria, al Centralino/Sala Regia, al Comandante di Reparto, alla Sorveglianza Generale. Il Comandante di Reparto avrà cura di illustrare al personale in occasione delle conferenze di servizio il contenuto del presente o.d.s. Il Responsabile Area Segreteria ne porterà a conoscenza il personale del Comparto Ministeri con le forme che riterrà opportune.

Copia infine venga allegata ad apposito Avviso, da esporre nelle bacheche per opportuna conoscenza ed ai fini della puntuale osservanza da parte del personale dipendente.

Il direttore
Dott.ssa Santina Savoca

